

# AGGREGAZIONE VENETA

[www.veneta.link](http://www.veneta.link)



Destinatario: Segreteria Nazionale FISM , Segreterie Provinciali  
Federazione Italiana Scuole Materne

Oggetto: Richiesta direttive FISM riguardo adempimenti L.n.119/2017 - nessun elenco va trasmesso

Rubano (PD), 19 settembre 2017

Spett.Le FISM,

Aggregazione Veneta il 3 agosto 2017 è intervenuta “ad Adiuvandum” in Corte Costituzionale nel procedimento della Regione contro il DL Lorenzin, notizie dettagliate possono essere recuperate al sito <https://veneta.link/chiarimenti-sul-ricorso-avverso-il-dl-lorenzin/>.

Evidenziamo che un elemento da noi sollevato è che l’obbligo vaccinale è vietato dalla “Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina”, nota anche come Convenzione di Oviedo, del Consiglio d’Europa, che è stata ratificata con la L.n.145/2001. Essendo legge internazionale sui diritti umani e sulla salute la Convenzione di Oviedo prevale su ogni legge dello Stato italiano ai sensi degli art.10, 2 e 32 della Costituzione della Repubblica Italiana.

L'art. 5 della Convenzione di Oviedo dice testualmente che "*Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato. Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell'intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso.*".

L'art. 6 della Convenzione di Oviedo stabilisce che "*Quando, secondo la legge, un minore non ha la capacità di dare consenso a un intervento, questo non può essere effettuato senza l'autorizzazione del suo rappresentante, di un'autorità o di una persona o di un organo designato dalla legge. Il parere di un minore è preso in considerazione come un fattore sempre più determinante, in funzione della sua età e del suo grado di maturità.*".

E' palese che la prassi della vaccinazione non può essere “obbligatoria” perché è sempre necessario il consenso parentale ai sensi dell'art.5 e art 6 c.2 della "Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina" (Convenzione di Oviedo) ratificata dalla Repubblica Italiana con legge 145 del 2001, e deve seguire una adeguata informazione, anche sui rischi, e la sottoscrizione di un consenso che non viene attualmente proposto.

E' indispensabile quindi evidenziare che anche coloro che hanno chiesto un appuntamento alla ASL costretti dalla situazione, hanno sempre il diritto di “liberamente ritirare il proprio consenso” alla vaccinazione del loro figlio o figlia.

Diversi fonti ci hanno riferito che alcuni insegnanti di scuole materne aderenti FISM fanno propaganda stigmatizzando i bimbi non vaccinati, colpendo così il loro sviluppo e la famiglia per una scelta del tutto legittima.

Con la presente chiediamo alla FISM di rendere noto a tutti i dirigenti delle scuole FISM che :

- la L.n.119/2017 è in Corte Costituzionale per evidente incostituzionalità, violazione di diritti umani fondamentali, e che essa stigmatizzando come illegale il diritto fondamentale alla libera scelta del trattamento sanitario interferisce nello sviluppo del bambino e con la vita delle famiglie oltre che violare un diritto umano;

- i dirigenti scolastici devono vigilare ed avverti che gli insegnanti non si lascino andare a propaganda spicciola e non documentata di convincimento alla vaccinazione senza approfonditi studi specie dei

bugiardini dei vaccini che sono a volte “farmaci sottoposti a monitoraggio addizionale” (sperimentali), soprattutto evitando in tutte le maniere che la questione vaccini porti a ghetizzare dei bimbi rischiando una denuncia dei genitori;

**- per l'anno scolastico 2017/2018 non esiste l'obbligo di trasmissione di nominativi alle ASL e la trasmissione costituisce violazione della privacy : infatti l'art. 5 della L.n.119/2017 (Disposizioni transitorie e finali per l'anno scolastico 2017/2018) non richiama l'articolo 3 c. 2 della stessa che dispone la segnalazione dei soli nominativi che non hanno presentato documentazione di cui al comma 1 art.3 per gli anni futuri.**


**Ripetendo il punto precedente, in sostanza la L.n.119/2017 all'art.3.2 prevede la trasmissione alla ASL dei soli nominativi degli iscritti che non hanno presentato documentazione di cui al comma 1 art.3 (quindi non dell'elenco degli iscritti), ma tale trasmissione vale solo per gli anni futuri perché l'adempimento non è richiamato dall'art.5 per il regime transitorio 2017/2018, e comunque non è prevista la trasmissione dell'elenco completo: qualora la scuola lo trasmettesse commetterebbe violazione della privacy perché la legge parla esclusivamente dei nominativi per documentazione mancante, salvo altri obblighi di legge.**

Chiediamo alla FISM di non accodarsi alla applicazione di una legge incostituzionale e che viola per altro la sfera regolamentare delle regioni, ed in pratica sovverte pure la costituzione.

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore delucidazione fosse necessaria.

In attesa di riscontro, l'occasione ci è gradita per inviare i più cordiali saluti.

Loris Palmerini



Portavoce e legale rappresentante di Aggregazione Veneta.